



ENTE	ORGANO	NUMERO	DATA
Comune di Legnano	C.C.	37	28-03-2017
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2017.			

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

L'ANNO **DUEMILADICIASSETTE** ADDÌ **VENTOTTO** DEL MESE DI **MARZO** ALLE ORE **20:30** NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI, IN SEDUTA PUBBLICA DI 1^A CONVOCAZIONE, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.	n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.
1	Rotondi Rosaria	X		13	Damiani Federico	X	
2	Ferrazzano Michele	X		14	Giordano Raffaele	X	
3	Berna Nasca Monica	X		15	Compagnone Rosario	X	
4	Formigoni Andrea	X		16	Guidi Luciano	X	
5	Verdoliva Salvatore	X		17	Colombo Daniela	X	
6	Quaglia Stefano	X		18	Munafò Letterio	X	
7	Colombo Tiziana	X		19	Cocciolo Alfonso	X	
8	Selmo Serena	X		20	Olgiati Riccardo	X	
9	Bonfrate Eligio	X		21	Saitta Marinella	X	
10	Dalmasio Marco	X		22	Fratù Gianbattista		X
11	Sassi Antonio	X		23	Marazzini Giuseppe	X	
12	Bragato Guido Niccolò	X		24	Gangemi Domenico	X	
Sindaco - Centinaio Alberto						X	
totale						24	1

PARTECIPANO, SENZA DIRITTO AL VOTO, GLI ASSESSORI, SIGG.

Luminari Pier Antonio	X	Colombo Gian Piero	X
Silvestri Umberto		Tripodi Maurizio	X
Ferré Antonio	X	Bottalo Chiara	
Cusumano Antonino	X		

PRESIEDE L'ADUNANZA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ING. MICHELE FERRAZZANO.
PARTECIPA IL SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA PIERLUISA VIMERCATI.

Deliberazione C.C. n. 37 del 28-03-2017

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2017.

Il Presidente cede la parola all'Assessore Luminari, il quale illustra l'argomento in oggetto, come integralmente riportato nel verbale di discussione che, una volta trascritto, costituirà parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dall'anno 2012;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 30.10.2012, esecutiva ai sensi di Legge, e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto che, con Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita la IUC (imposta unica comunale) che ricomprende il tributo per i servizi indivisibili (TASI), la tassa rifiuti (TARI) e l'imposta municipale propria (IMU);

Viste le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dalla Legge di Stabilità 2014 che prevede che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'entità per ciascuna delle categorie indicate), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

Visto altresì che l'imposta municipale propria non si applica:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati esclusivamente ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;

- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

Rilevato altresì che, a seguito di specifica assimilazione all'abitazione principale operata nel regolamento comunale (art. 10), l'IMU non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, e relative pertinenze (classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'entità per ciascuna delle categorie indicate), possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato;

Atteso che la legge n. 208 del 28.12.2015, (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare la componenti IMU dell'Imposta unica comunale (IUC);

Considerato che le principali novità introdotte in materia di IMU dalla Legge di stabilità 2016 sono di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni in merito, e riguardano in particolare:

- la riduzione dell'IMU per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10); nello specifico, è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la modifica della tassazione IMU dei terreni agricoli; in particolare dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli (art. 1, comma 13):
 - o posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;

- ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;
- Il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli viene ristabilito a 135, anziché a 75 (art. 1, comma 10)
- Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75 % (art. 1, comma 53);
- L'esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1, comma 15)
- L'esclusione dalla determinazione, tramite stima diretta, della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

Vista la deliberazione di conferma delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2016, approvata con atto di Consiglio Comunale n. 41 del 19/04/2016;

Richiamato l'art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016 n. 232 (legge di stabilità 2017) che, attraverso la modifica dell'art. 1, comma 26, della legge di stabilità 2016, estende all'anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Dato atto, a tal proposito, che:

- il Comune di Legnano, con nota del 6.12.2016, ha provveduto a chiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze un parere relativamente all'ambito applicativo della sospensione dell'efficacia dell'aumento dei tributi locali riguardante, in particolare, la possibilità di deliberare per l'anno 2017 una diminuzione di aliquote IMU per alcune categorie catastali (nello specifico D1, D2, D4, D6, D7, D10) e, nel contempo, deliberare una analoga applicazione della TASI alle medesime categorie catastali e per la stessa percentuale di aliquota, oggetto di diminuzione dell'IMU;
- tale modifica dell'imposizione sui cespiti immobiliari trova il suo fondamento nell'intento di agevolare i contribuenti che esercitano direttamente attività produttiva nel territorio comunale, ciò in ragione, ad invarianza del carico tributario da imposizione locale e del complessivo gettito, della diversa percentuale di deduzione dei due tributi riguardo l'imposizione sui redditi;
- In data 13.3.2017 il Ministero ha risposto al quesito (Allegato 1) ammettendo, a determinate condizioni, la variazione in questione, e affermando, nello specifico, che la manovra, per essere attuata nel rispetto delle disposizioni di legge e ad invarianza di gettito, deve espressamente prevedere, per non penalizzare con un aggravio d'imposta alcuni fra i contribuenti interessati e così contravvenire al disposto normativo, la seguente imposizione:
 1. per gli immobili locati il mantenimento delle aliquote allo stato vigenti, ovvero l'IMU al 10 per mille e la TASI ad aliquota 0%;
 2. per gli immobili non locati l'aliquota IMU al 7,6 per mille e l'aliquota TASI al 2,4 per mille;

- la manovra indicata, ad invarianza di gettito complessivo e rispettosa delle indicazioni ministeriali, risulta neutra per il bilancio comunale e garantisce nel contempo un sostegno tangibile alle attività produttive ed economiche presenti sul territorio;

Ritenuto quindi di applicare per l'anno 2017, alle fattispecie sotto indicate, le seguenti aliquote IMU:

- *Diminuzione di aliquota dal 1,00 per cento allo 0,76 per cento per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D1, D2, D4, D6, D7 e D10, non locati, o posseduti in locazione finanziaria e direttamente utilizzati (leasing);*
- *Conferma dell'aliquota pari al 1,00 per cento per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D1, D2, D4, D6, D7 e D10, locati, o posseduti in locazione finanziaria ma non direttamente utilizzati;*

Ritenuto di confermare per l'anno 2017 le altre aliquote e detrazioni IMU come già deliberate per l'anno 2016;

Rilevato inoltre che:

- l'articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispone che: "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione, entro il termine sopraindicato, le tariffe e le aliquote dei tributi locali si intendono prorogate di anno in anno";
- il D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce la competenza degli organi comunali in materia di determinazione di tariffe ed aliquote, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, comma 2, lettera f) e 48;
- con decreto-legge n. 244 del 30.12.2016, convertito in legge n. 19 del 27.02.2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017;

Viste le esigenze del bilancio di previsione 2017-2019 in termini di rispetto degli equilibri finanziari e dell'obiettivo di pareggio di bilancio;

Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare 5^a Bilancio, finanze e revisione della spesa, in data 21 marzo 2017, acquisito agli atti;

Visto l'esito della votazione riportata nel verbale precedente, nel merito dell'emendamento presentato dal Sindaco in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto (Allegato SUB A);

Dato atto che, con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 20/3/2012 è stato designato quale funzionario responsabile del tributo il dott. Ettore Gasparri, funzionario contabile responsabile del Servizio Tributi, il quale attesta la conformità alla specifica normativa tributaria della presente deliberazione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di deliberazione, il dirigente del settore 2 Attività Economiche e Finanziarie Dott. Fabio Malvestiti ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, allegato alla presente;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità dell'ente;

Con 14 voti favorevoli e 8 astenuti (Cocciolo, Colombo D., Gangemi, Munafò, Marazzini, Olgiati, Quaglia, Saitta) espressi da 22 consiglieri presenti, essendosi temporaneamente allontanati dall'aula i consiglieri Guidi e Colombo Tiziana) di cui 14 votanti, rilevati mediante dispositivo elettronico;

DELIBERA

- 1) di richiamare quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di stabilire, a decorrere dall'esercizio 2017 ed ai sensi del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13.03.2017 (Allegato n. 1), le seguenti aliquote:
 - **Aliquota pari allo 0,76 per cento per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D1, D2, D4, D6, D7 e D10, non locati, o in locazione finanziaria e direttamente utilizzati (leasing);**
 - **Aliquota pari allo 1,00 per cento per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D1, D2, D4, D6, D7 e D10, locati, o in locazione finanziaria ma non direttamente utilizzati;**
3. di confermare per l'anno d'imposta 2017 le altre aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2016, con atto consiliare n. 41 del 19.04.2016, come di seguito riportate:

ALIQUOTE IMU ANNO 2017

- **Aliquota ordinaria pari allo 1,00 %** per tutti gli immobili non ricompresi nelle aliquote e nelle casistiche sottoriportate.
- **Aliquota pari allo 0,60 %:**
 - per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, o ad essa assimilate, censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nelle quali il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate);
- **Aliquota pari allo 0,46 %**

- per gli immobili (comprese le pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate) concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4 della L. 431/1998 (c.d. affitti concordati), come da art. 13 del regolamento comunale;
- **Aliquota pari allo 0,56 %:**
 - per gli alloggi regolarmente assegnati dall' A.L.E.R. (ex IACP);
 - per gli immobili utilizzati e/o posseduti dalle O.N.L.U.S., ai sensi dell'art. 12 del regolamento comunale;
 - per le unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, ai sensi dell'art. 12 del regolamento comunale;
- **Aliquota pari allo 0,76%:**
 - per le unità immobiliari ad uso abitativo (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria) concesse dal possessore in comodato o in uso gratuito a parenti fino al 2° grado che nelle stesse abbiano la propria residenza anagrafica e la dimora abituale; si precisa che gli interessati devono presentare apposita istanza ai sensi dell'art. 14 del regolamento comunale;
 - per gli immobili classificati nella categoria catastale D/3, adibiti a sale cinematografiche e teatri, in attività;
- **Aliquota pari allo 0,90%** per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) utilizzati direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa; si precisa che gli interessati devono presentare apposita istanza ai sensi dell'art. 12, comma 4, del regolamento comunale;
- **Aliquota pari allo 0,96%** per gli immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) locati o affittati per i quali risultano in essere contratti registrati;
- **Aliquota pari al 1,00%** per gli immobili ad uso abitativo classificati nelle categorie catastali A/4, A/5 e A/6 (e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) non locati, per i quali non risultano in essere contratti registrati; sono ricompresi nella presente fattispecie gli immobili ad uso abitativo vuoti, sfitti, tenuti a disposizione;
- **Aliquota pari all' 1,06 %:**
 - per gli immobili ad uso abitativo classificati nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/7, A/8 e A/9 (e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) non locati per i quali non risultano

in essere contratti registrati. Sono ricompresi nella presente fattispecie gli immobili ad uso abitativo vuoti, sfitti, tenuti a disposizione;

- per gli immobili classificati catastalmente nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- per gli immobili classificati catastalmente nella categoria D/8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);
- per le aree fabbricabili;

DETRAZIONI IMU ANNO 2017

- Per l'unità immobiliare classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale, o ad essa equiparata, e relative pertinenze (classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate), si detraggono Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione deve essere divisa in parti uguali (indipendentemente dalla quota di possesso);
- Per gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. (ex I.A.C.P.) spetta la detrazione di Euro 200;

4) di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'entità per ciascuna delle categorie indicate), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati esclusivamente ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
 - i fabbricati rurali ad uso strumentale.
- 5) di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), all'art. 10, assimila all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; tale unità pertanto risulta, dal 1° gennaio 2014, non soggetta all'IMU;
- 6) di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU, di cui all'art. 9 comma 6, del decreto legislativo n. 23/2011;
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU (art. 7);

- 7) di dare atto che, per gli immobili (comprese le pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate) concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4 della L. 431/1998 (c.d. affitti concordati), l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune (4,6 per mille) è ridotta al 75%;
- 8) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2017, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis del D.L. 201/2011, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 21 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
- 9) di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale del Comune garantendone la massima visibilità;
- 10) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda all'apposito Regolamento;
- 11) di dare atto che il gettito dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017, determinato con le aliquote e le detrazioni, approvate col presente provvedimento, consente di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari ed il rispetto del pareggio di bilancio;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di rendere immediatamente applicabili le disposizioni riguardanti l'Imposta Municipale Propria (IMU),

Con 14 voti favorevoli e 8 astenuti (Cocciolo, Colombo D., Gangemi, Munafò, Marazzini, Olgiati, Quaglia, Saitta) espressi da 22 consiglieri presenti, essendosi temporaneamente allontanati dall'aula i consiglieri Guidi e Colombo Tiziana) di cui 14 votanti, rilevati mediante dispositivo elettronico;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue, con riserva di lettura ed approvazione in una prossima seduta consiliare.

IL PRESIDENTE

MICHELE FERRAZZANO

IL SEGRETARIO GENERALE PIERLUISA VIMERCATI

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Pierluisa Vimercati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo on line il 21 aprile 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124 del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Pierluisa Vimercati